



CAPITOLATO DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL BIOFILTRO UBICATO PRESSO
L’IMPIANTO DI PIOPPOGATTO A MASSAROSA (LU)
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO**

NUMERO DI GARA: 9380744

CIG: A01EBF1751

Art. 1.....	4
<i>(Oggetto dell'affidamento)</i>	4
Art. 2.....	5
<i>(Tempi di consegna)</i>	5
Art. 3.....	6
<i>(Importo dell'affidamento)</i>	6
Art. 4.....	6
<i>(Revisione del prezzo contrattuale)</i>	7
Art. 5.....	7
<i>(Pagamenti)</i>	7
Art. 6.....	7
<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	7
Art. 7	8
<i>(Firma del contratto)</i>	8
Art. 8.....	8
<i>(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)</i>	8
Art. 9.....	9
<i>(Garanzie)</i>	9
Art. 10.....	10
<i>(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i>	10
Art. 11.....	10
<i>(Verifica di conformità)</i>	10
Art. 12.....	11
<i>(Cessione e subappalto)</i>	11
Art. 13.....	12
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	12
Art. 14.....	13
<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	13
Art. 15.....	13

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 13
Art. 16 14
(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001) 14
Art. 17 14
(Spese contrattuali) 14
Art. 18 14
(Controversie) 14

Titolo I
OGGETTO E ASPETTI CONNESSI
Art. 1

(Oggetto dell'affidamento)

Forma oggetto del presente Capitolato la fornitura e posa in opera del biofiltro ubicato presso l'Impianto di Pioppogatto nel Comune di Massarosa (LU) con le seguenti caratteristiche obbligatorie:

- Allestimento con **due strati** differenti di materiale, uno grossolano sottostante utilizzando materiali legnosi anche freschi ma duri, ed uno fibroso ed eterogeneo più alto utilizzando biomasse fermentate microbiologicamente attive.
- La fornitura del materiale **per sottofondo** deve essere costituito da ceppaie di essenze miste (acacia, rovere, platano) triturate con mulino primario.
- Il materiale deve essere vagliato per eliminare tutte le frazioni fini inferiori a 25-30 mm.
- Tale materiale deve essere resistente nel tempo e deve essere in grado di ospitare tutte le frazioni fini che si produrranno dalla biomassa filtrante senza compromettere una distribuzione uniforme dell'aria.
- Pezzatura media del materiale: 30-40 cm.
- Fornitura **biomassa filtrante**: il materiale deve essere prodotto dalla vagliatura a 30 mm di materiale forestale già attivato microbiologicamente. Deve essere quindi destinato a massa filtrante il sopravaglio dell'intervento di vagliatura. Infine devono essere miscelate le ceppaie triturate per una durata nel tempo del biofiltro.
- Si ritiene opportuna una sola cernita manuale di corpi molto grossi e una tolleranza di corpi al di sopra di 30 cm anche del 10%, e non superiori a 50 cm.
- Le biomasse utilizzate all'origine devono provenire da interventi di manutenzioni forestali e/o coltivazioni dedicate che possono contenere impurità che non compromettono il funzionamento del materiale.
- La presenza di impurità deve essere inferiore all'1%.
- **Il volume di riempimento del biofiltro** a regime deve essere pari a circa 3.520 mc (2200*1.60 mt) dopo assestamento ed avere uno spessore del letto filtrante di circa 1,60 mt.

Al fine di assicurare tale condizione dopo il naturale assestamento la fornitura in oggetto dovrà

essere pari ad almeno 4.800 mc circa (2.200*2,20mt).

- **Trasporto** a carico dell'appaltatore.
- La sostituzione deve essere fatta in **due moduli**. Il materiale deve essere prelevato dalla vasca a mezzo di caricatore telescopico e depositato a terra nel piazzale limitrofo al biofiltro. Successivamente verrà effettuata la pulizia superficiale del plenum e la posa della nuova guaina perimetrale.

Verrà quindi posato il nuovo materiale in due strati.

Devono essere inclusi nella fornitura:

- manuale di uso e manutenzione dei materiali filtranti;
- assistenza all'avviamento del filtro;
- reperibilità telefonica per istruzioni all'uso;
- certificazioni dei prodotti;
- smontaggio e montaggio delle pareti per accesso alle vasche;
- messa a cantiere delle attrezzature;
- pulizia finale del cantiere.

Rimangono esclusi:

- pulizia del plenum;
- smontaggio e montaggio delle condotte per accesso alle vasche.

Art. 2

(Tempi di consegna)

- 1) La consegna e posa in opera del biofiltro deve avvenire presso l'impianto di Pioppogatto nel Comune di Massarosa (LU), entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dall'aggiudicazione.
- 2) Qualunque causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dal fornitore come giustificazione del ritardo.

I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

- 3) Nel caso di ritardi nella consegna, rispetto nei termini indicati al c. 1, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, una penale giornaliera pari ad € 300,00 (euro trecento virgola zero zero).

Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo oltre i giorni previsti, l'amministrazione aggiudicatrice sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione e di procedere all'acquisizione di altre pale in danno dell'aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di uno qualsiasi dei collaudi (ivi compresi – se previsti – presso il fornitore) ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare da finanziare.

- 4) La consegna sarà effettuata presso le sedi di ERSU S.p.A. indicate, previa comunicazione scritta che la ditta fornitrice indirizzerà al Responsabile Area VAL Sig. Emanuele Lazzeri ai seguenti contatti: cellulare 348/8266525, telefono 0584/366703 o mail elazzeri@ersu.it.

Unitamente alla consegna deve essere fornita una copia della seguente documentazione (in lingua italiana):

- Manuali d'uso e manutenzione dei materiale filtranti;
- Certificazione dei prodotti.

Art. 3

(Importo dell'affidamento)

- 1) L'importo stimato complessivo ammonta ad € 214.000,00 (euro duecentoquattordicimila virgola zero zero).
- 2) Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso offerto e comprensivo di tutte le spese relative ai trasporti, ai collaudi, alle consegne, alla posa in opera, alle relative imposte ed ogni altro onere o spesa per la fornitura.
- 3) Al momento della consegna le pale dovranno essere a norma di legge in tutte le parti.

Art. 4

(Revisione del prezzo contrattuale)

- 1) Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo.

Art. 5

(Pagamenti)

- 1) Il pagamento dell'appalto avverrà mediante le correnti fonti di finanziamento.
- 2) In caso di pagamento con le correnti fonti di finanziamento si precisa che l'affidamento è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.P.R. 633/1972 *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche ed integrazioni*, in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Art. 6

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso dell'appalto.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
 - e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;

- g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 7

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e la fornitura potrà essere affidata alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
- 3) Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 8

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più

dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione alle forniture connesse con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della procedura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
- 7) Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 9

(Garanzie)

- 1) La fornitura dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 *Garanzia per i vizi della cosa venduta* codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 *Mancanza di qualità* codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (*ex art. 1512 Garanzia di buon funzionamento* codice civile).

La garanzia contrattuale deve coprire la fornitura senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso.

Titolo III

RESPONSABILITA' E COLLAUDI

Art. 10

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

- 1) L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).

L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.

- 2) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Art. 11

(Verifica di conformità)

- 1) Le forniture saranno sottoposte alla verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 2) Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo ERSU S.p.A. e non solleva l'appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza ai requisiti indicati nell'art. 1 del presente Capitolato e del funzionamento degli stessi.
Se si dovessero rilevare delle differenze e anomalie rispetto alle caratteristiche tecniche stabilite all'art. 1 nel presente Capitolato e rispetto a quanto proposto in sede di offerta, si provvederà al reso di quanto consegnato e oggetto dell'appalto addebitando all'appaltatore le spese ed oneri sostenuti nonché eventuali penali per i ritardi nelle consegne di cui al precedente art. 2, comma 3, fino alla facoltà, per l'amministrazione aggiudicatrice, di recedere il contratto per forniture non conformi, secondo quanto dichiarato all'art. 13 del presente Capitolato.
- 3) Resta convenuto che dopo la suddetta verifica di conformità inizierà un congruo periodo di esercizio della durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di consegna per verificare il

regolare funzionamento nelle varie condizioni di esercizio, al termine del quale avverrà il “collaudo definitivo”.

Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero continui guasti (non dovuti ad incuria del personale) di una certa importanza per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi superiori a 2 (due) turni di effettivo lavoro. Tutti i guasti occorrenti al dovranno essere risolti dall'appaltatore in prima persona o tramite soggetto da esso autorizzato.

- 4) Qualora il “collaudo definitivo” non venga superato, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di:
- a) rinviare all'appaltatore la fornitura che dovrà essere ripresentata, dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 (un) mese per essere nuovamente sottoposti a prova. In tale periodo l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di utilizzare forniture analoghe addebitando i costi sostenuti all'aggiudicatario;
 - b) restituire all'appaltatore la fornitura con la richiesta di sostituzione “*ex novo*”, ovvero delle parti ritenute causa dell'anomalia;
 - c) trattenere la fornitura nello stato in cui si trova praticando una congrua riduzione sul prezzo entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
 - d) restituire all'appaltatore la fornitura completa addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che l'amministrazione aggiudicatrice avrà subito.

TITOLO IV

DIVIETI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 12

(Cessione e subappalto)

- 1) E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e della fornitura (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione aggiudicatrice.

2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 13

(Risoluzione del contratto)

1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 *Clausola risolutiva espressa* del codice civile, nei casi sotto elencati:

- per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
- quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente la fornitura appaltata;
- abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte di ERSU S.p.A.;
- inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
- mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione agirà ai sensi dell'articolo 1453 *Risolubilità del contratto per inadempimento* e successivi del codice civile.

2) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

3) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 *Risolubilità del contratto per inadempimento* e 1454 *Diffida ad adempiere* del codice civile, cosicché l'amministrazione dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Titolo V

CLAUSOLE FINALI

Art. 14

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) In relazione al presente Capitolato è richiesto all'appaltatore di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati è la società ERSU S.p.A.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza.

Relativamente ai suddetti dati, all'appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

- 2) Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 15

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 *Tracciabilità dei flussi finanziari* della L. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.
- 4) L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.

Art. 16

(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)

- 1) L'appaltatore si impegna al rispetto dei principi generali illustrati nella Politica integrata qualità, ambiente, sicurezza e prevenzione della corruzione e nel codice etico di ERSU. Questi ultimi sono pubblicati sul sito Internet di ERSU.
- 2) L'appaltatore si impegna a non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D. Lgs. 231/01.
- 3) Nel contratto di appalto sarà contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

Art. 17

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 18

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta (Lucca), 17/10/2023

II RUP

A handwritten signature in black ink, reading "Walter Bresciani Gatti". The signature is written in a cursive style with a distinct flourish at the end.

(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)